



Ordinanza del DATEC sulle emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (Ordinanza sul rumore delle macchine all'aperto, ORMAp)

Modifica del 25 novembre 2019

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

ordina:

I

L'ordinanza del DATEC del 22 maggio 2007¹ sul rumore delle macchine all'aperto è modificata come segue:

Art. 11

Abrogato

Art. 12, rubrica, cpv. 1, 3 e 4, frase introduttiva

Esecuzione dei controlli

¹ L'UFAM esegue controlli per campionatura sulle macchine e attrezzature immesse in commercio. Procedo ai controlli qualora vi siano indicazioni fondate sulla non conformità di macchine e attrezzature alle prescrizioni della presente ordinanza.

³ Nell'ambito dei controlli ulteriori, l'UFAM è autorizzato in particolare a richiedere al fabbricante la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione di conformità.

⁴ L'UFAM può disporre una verifica delle emissioni foniche se:

Art. 13 Misure

¹ Se una macchina o un'attrezzatura non è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza, l'UFAM informa il fabbricante o chi immette in commercio la macchina o l'attrezzatura sul risultato del controllo e lo invita a prendere posizione entro il termine stabilito.

¹ RS 814.412.2

² Successivamente, l'UFAM ordina le misure necessarie mediante decisione e fissa per il fabbricante o per chi immette in commercio la macchina o l'attrezzatura un termine adeguato da rispettare per l'attuazione.

³ Se il fabbricante o chi immette in commercio la macchina o l'attrezzatura non attua le misure entro il termine stabilito, l'UFAM può in particolare vietare l'immissione in commercio, disporre il ritiro, il sequestro o la confisca della macchina o dell'attrezzatura nonché procedere alla pubblicazione delle misure adottate.

Art. 14 cpv. 2 e 4

² Abrogato

⁴ Per il rimanente si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 3 giugno 2005² sugli emolumenti dell'UFAM e dell'OgeEm.

Titolo prima dell'art. 15

Sezione 5: Informazione

Art. 15 cpv. 1 e 2

Abrogati

Art. 16

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

25 novembre 2019

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni:

Simonetta Sommaruga

² RS 814.014